

RISOLUZIONI 2004
(la data si riferisce alla seduta di delibera)

1. C'E' POSTA PER TE – CANALE 5 – 8 GENNAIO 2004
2. GIORNI CONTATI – RAI2 – 8 GENNAIO 2004
3. STUDIO APERTO – ITALIA 1 – 27 GENNAIO 2004
4. PROMOZIONE DI “HOT LINES” – RETE CAPRI – 27 GENNAIO 2004
5. PRIMA FILA – VOGLIA DI HARD – PRIMANTENNA – 27 GENNAIO 2004
6. PASSIONI MAGAZINE. NUOVA ERA DELL'EROTICO – PRIMANTENNA – 27 GENNAIO 2004
7. L'UOMO SENZA OMBRA – ITALIA 1 – 10 FEBBRAIO 2004
8. KISS & TELL – MTV – 10 FEBBRAIO 2004
9. LE IENE SHOW – ITALIA 1 – 10 FEBBRAIO 2004
10. VERISSIMO – CANALE 5 – 17 FEBBRAIO 2004
11. SPICY TG – ANTENNA 3 – 2 MARZO 2004
12. SPOT “D & G TIME” – ITALIA 1 – 2 MARZO 2004
13. SPOT “D>IME” – CANALE 5 – 2 MARZO 2004
14. SPOT “J. PAUL GAULTIER” – ITALIA 1 – 16 MARZO 2004
15. FACILE PREDI – RAI 2 – 16 MARZO 2004
16. ODEON 2 – RAI 2 – 16 MARZO 2004
17. BISTURI – ITALIA 1 – 30 MARZO 2004
18. LA DOLCE OSSESSIONE DI DEBBIE – RAI 2 – 30 MARZO 2004
19. OSBOURNE – MTV – 30 MARZO 2004
20. LA TALPA – RAI 2 – 14 APRILE 2004
21. IL PATTO DEI LUPI – RAI 2 – 14 APRILE 2004
22. PROMOZIONE DI “HOT LINES” – RETE CAPRI – 14 APRILE 2004
23. STUDIO APERTO – ITALIA 1 – 27 APRILE 2004
24. AMANTI E SEGRETI – RAI 1 – 27 APRILE 2004
25. IL TOCCO DEL MALE – RETE 4 - 11 MAGGIO 2004
26. WALKER TEXAS RANGER – RETE 4 – 11 MAGGIO 2004
27. DETECTIVE CONAN – ITALIA 1 – 11 MAGGIO 2004
28. DOMENICA IN – RAI 1 – 11 MAGGIO 2004
29. LA VITA IN DIRETTA – RAI 1 – 25 MAGGIO 2004
30. STUDIO APERTO – ITALIA 1 – 8 GIUGNO 2004
31. AL POSTO TUO – RAI 2 – 8 GIUGNO 2004
32. REPLICANT – RAI 2 – 22 GIUGNO 2004
33. SPECIALE – MAI DIRE GRANDE FRATELLO – ITALIA 1 – 7 LUGLIO 2004
34. BUONA DOMENICA – CANALE 5 – 7 LUGLIO 2004
35. PUBBLICITA' DI ALCOLICI – ITALIA 1 – 7 LUGLIO 2004
36. VENDETTA DEL PASSATO – RAI 2 – 7 SETTEMBRE 2004
37. ADDIO MIA CONCUBINA – LA7 – 7 SETTEMBRE 2004
38. LATINA TV – 21 SETTEMBRE 2004
39. SPOT BIRRA CERES – RAI 2 – 21 SETTEMBRE 2004
40. STREGATI – RETE 4 – 5 OTTOBRE 2004
41. TG5 – CANALE 5 – 5 OTTOBRE 2004
42. STUDIO APERTO – ITALIA 1 – 5 OTTOBRE 2004
43. LA STAGIONE DEI DELITTI – CANALE 5 – 5 OTTOBRE 2004
44. ALLY MC BEAL – ITALIA 1 – 5 OTTOBRE 2004
45. WALKER TEXAS RANGER – RETE 4 – 19 OTTOBRE 2004
46. LA VITA IN DIRETTA – RAI 1 – 3 NOVEMBRE 2004
47. OTTO E MEZZO – LA 7 – 3 NOVEMBRE 2004
48. SOCIAL HISTORY OF PIERCING – MTV – 3 NOVEMBRE 2004
49. MAI DIRE GRANDE FRATELLO & FIGLI – ITALIA 1 – 16 NOVEMBRE 2004
50. MAI DIRE GRANDE FRATELLO 6 FIGLI – ITALIA 1 – 16 NOVEMBRE 2004
51. GRANDE FRATELLO – CANALE 5 – 16 NOVEMBRE 2004
52. STUDIO APERTO – ITALIA 1 – 21 DICEMBRE 2004
53. MAI DIRE IENE – ITALIA 1 – 21 DICEMBRE 2004

1

Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori

Risoluzione del 8 gennaio 2004 per “C’è posta per te” su Canale 5

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, riunito l’8 gennaio 2004

a conclusione del procedimento Prot. 573 riguardante la trasmissione “C’è posta per te” in onda su Canale 5 il giorno 1 novembre 2003 in prima serata

esaminata, oltre alle indicazioni della Sezione istruttoria n. 4, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 28 novembre 2003

pur preso atto delle “cautele preventive” che l’emittente dichiara di aver adottato con particolare riguardo alla “positività della storia”, alla presenza in studio della madre del ragazzo protagonista, all’equilibrio di toni complessivi e in particolare del comportamento della conduttrice;

deve constatare che, al di là di ogni intenzione, di fatto per finalità di intrattenimento è stato assunto a contenuto oggettivo di un ampio episodio, offerto in prima serata, il rapporto tra un dodicenne e il padre carcerato, la cui carica accattivante è stata aumentata dal coinvolgimento del calciatore Ronaldo

rileva che la situazione di crisi, per altro ammessa dalla stessa memoria difensiva quando parla di “problematicità” e del resto sottolineata dalle lacrime del ragazzo che cerca rifugio tra le braccia della madre, è comunque oggettiva al di là di ogni altro dato

ravvisa pertanto nella trasmissione una violazione purtroppo paradigmatica della lettera (art. 1 comma 2) e dello spirito del Codice, la “primaria considerazione” dovuta agli interessi del minore proprio questo esigendo: che mai, in seguito a scelta deliberata, la persona di un minore, in situazione critica, sia usata dal vero come ingrediente di un congegno spettacolare

richiama pertanto l’emittente al rispetto del Codice e prescrive che l’emittente stessa dia adeguata notizia della presente risoluzione in orario di prima serata.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/8/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori

**Risoluzione
per il film “Giorni contati” su Raidue**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, nella seduta dell'8 gennaio 2004

a conclusione del procedimento prot. n. 559 riguardante il film “Giorni contati” in onda su Rai 2 in apertura di serata il 29 ottobre 2003

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, l'ampia memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai in data 27 novembre

ritiene non accoglibili le argomentazioni che, unilateralmente enunciate dalla televisione del servizio pubblico, porterebbero ad azzerare o, sembra di capire, a subordinare a negoziazione la competenza e la stessa ragion d'essere del Comitato, per l'applicazione, quanto meno a fondamentali comparti della programmazione, del Codice di autoregolamentazione che pure dalla Rai è stato sottoscritto

valuta irrilevante il fatto che “Giorni contati” fosse stato altra volta trasmesso da Rai 2 nella stessa fascia oraria, in data comunque precedente la sottoscrizione del Codice

prende atto, a proposito del contenuto del film “Giorni contati”, delle considerazioni esposte nella memoria difensiva sulla “rappresentazione finale della vittoria del bene sul male” che peraltro ritiene inadeguate a compensare le situazioni violente e orrifiche, le confuse ossessioni pseudo religiose che caratterizzano “Giorni contati”: dalla nascita di una bambina che porta il simbolo dell' Anticristo ed è destinata ad un amplesso diabolico sino alla catastrofe finale

ravvisa pertanto nella trasmissione del film in prima serata una violazione del Codice nella premessa, nella ratio ispiratrice e in particolare al punto 2.4, non avendo Rai 2 fatto conoscere un adeguato strumento di ammissibilità e valutazione per tale scelta di programmazione

dispone che Rai 2 dia notizia in forma adeguata della presente risoluzione, in apertura di serata prima della messa in onda di un film, provvedendo a informare per iscritto il Comitato.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/8/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

**Risoluzione del 27 gennaio 2004
sul comportamento “Studio Aperto” nei confronti del Comitato**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il 27 gennaio 2004,

esaminate le modalità con cui “Studio Aperto” in data 12 dicembre 2003 ha ritenuto di pubblicare la risoluzione a suo carico deliberata il 2 dicembre da questo Comitato per violazione del Codice, pubblicazione disposta dalla risoluzione medesima a termine del p. 6.2. del Codice

richiamata come antifatto la raccomandazione del 24 luglio 2003 a conclusione di un procedimento a riguardo di tre edizioni in onda alle 18.30 e dunque in fascia protetta, raccomandazione che Studio Aperto ha del tutto disatteso

ricordato che a chiusura di un ulteriore procedimento riguardante altre 8 edizioni nello stesso orario era stata deliberata il 2 dicembre 2003 Risoluzione sanzionatoria per la sistematica trasmissione in fascia protetta di servizi a contenuto erotico e in notevole dose di servizi di “nera” coinvolgenti anche minori

avendo visionato la trasmissione del 12 dicembre che doveva aver carattere riparatorio

ha rilevato con stupefazione che “Studio Aperto” ha immerso un cenno alla Risoluzione proprio nell’interno di un nuovo servizio del tipo per l’appunto deplorato, con insistite e provocanti immagini di corpi femminili estranei alla completezza dell’informazione

ravvisa in questa scelta con atteggiamento grossolanamente spregiativo del Comitato e, più, del Codice che pure l’emittente Italia 1 ha sottoscritto

il Comitato segnala l’accaduto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dispone che Italia 1 nell’orario di Studio Aperto dia entro 7 giorni notizia testuale dei contenuti essenziali della presente Risoluzione, dandone tempestivo conto al Comitato.

Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori

**Risoluzione del 27 gennaio 2004
per promozione “hot lines” su Rete Capri**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il 27 gennaio 2004,

a conclusione dei procedimenti prot. nn. 604 e 608, avviati d’ufficio e riguardanti la promozione di “hot line” in onda su Rete Capri fino alle 7.57 nei giorni 20 e 21 novembre 2003

valutata la memoria che Television Broadcasting System di Capri ha fatto pervenire in data 29 dicembre con espressioni di rammarico per le trasmissioni sopraccitate

considerati inaccoglibili le argomentazioni difensive in tale memoria sviluppate, non essendo ammissibile l’ignoranza del codice sottoscritto dal Presidente CNT (cui Television Broadcasting System è associata) che del Comitato di applicazione è anche componente, in qualità di membro supplente, e non potendo riconoscere consistenza giustificatoria all’affermazione secondo cui la cessazione dell’ora estiva, intervenuta il 25 ottobre, non era ancora registrata da una postazione di messa in onda automatica, a distanza di quasi un mese

non ritenendo, a fronte di questi elementi, utile e meno ancora necessaria l’audizione di cui Television Broadcasting System fa istanza nella memoria citata

ravvisa nella trasmissione insistita di annunci promozionali di “hot lines” nei giorni citati sino alle 7.57 del mattino e dunque largamente entro l’ambito della “televisione per tutti”, anzi in un’ora in cui presumibilmente buon numero di ragazzi può essere davanti al televisore, una violazione grave del Codice di autoregolamentazione nella Premessa, nei Principi Generali, nella “ratio” stessa che lo sorregge nei punti dei paragrafi 2 e 4, violazione grave che come tale segnala all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/8/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori

**Risoluzione del 27 gennaio 2004
per trasmissione trasmessa da “Primantenna”**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il 27 gennaio 2004,

a conclusione del procedimento prot. n. 299 riguardante le trasmissioni “Prima fila:voglia di hard” e “Passioni Magazine. Nuova era dell’erotico” in onda su Primantenna la sera del 30 maggio 2003

valutata la memoria difensiva che la concessionaria Primantenna s.r.l. ha fatto pervenire in data 19 dicembre

ritiene inesistente il vizio di non “nullità insanabile” ivi invocato, con riferimento ai termini fissati dalla L. 689/1981, la quale non si applica all’attività del Comitato, che non è organo giurisdizionale

avendo proceduto ad una nuova visione della registrazione, di “Voglia di hard” di migliore qualità tecnica, così come, a richiesta, fatta pervenire dall’emittente

ravvisa nella puntata della serie “Prima Fila”, dedicata a “Voglia di hard”, violazione del Codice nella Premessa, nei Principi generali, nella “ratio” stessa che sorregge l’intero testo autoregolamentare, in particolare nei punti 2.4 e 2.5 e ciò: per la scelta del “pornodivismo” a tema della puntata in onda il 30 maggio del ciclo “Prima Fila” in pieno orario di “televisione per tutti” e soprattutto per le modalità con cui è tale tema stato trattato quanto a conduzione, a protagonismo di una coppia “scambista”, a esemplificazione sia pure verbalmente adottata fino al gioco dell’ammucchiata, in un’atmosfera di studio prevalentemente divertita.

rinvia ad altra delibera la trasmissione “Passioni Magazine. Nuova era dell’erotico” in onda sulla rete nella stessa serata in orario più tardo.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori

**Risoluzione del 27 gennaio 2004
per trasmissione trasmessa da “Primantenna”**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il 27 gennaio 2004,

a conclusione del procedimento prot. n. 299 riguardante le trasmissioni “Prima fila:voglia di hard” e “Passioni Magazine. Nuova era dell’erotico” in onda su Primantenna la sera del 30 maggio 2003

valutata la memoria difensiva che la concessionaria Primantenna s.r.l. ha fatto pervenire in data 19 dicembre

ritiene inesistente il vizio di “nullità insanabile ivi invocato, con riferimento ai termini fissati dalla L. 689/1981, la quale non trova applicazione all’attività del Comitato, che non è organo giurisdizionale,

ritiene altresì non fondata la tesi, sostenuta nella memoria citata, che pretende restringere la competenza di questo Comitato alla fascia 7 - 22.30, in quanto la “ratio” del Codice non sopporta restrizioni del genere e in quanto il Codice stesso comprende precauzioni (impiego di minori in trasmissione e disciplina della pubblicità) estese alle 24 ore e del resto impegna anzitutto le emittenti al rigoroso rispetto delle leggi, la cui protezione non può non riguardare, sia pure in modi differenziati, l’intero arco di programmazione

avendo trattato con altra delibera l’affare “Prima fila. Voglia di hard”, a proposito del filmato “Passioni Magazine. Nuova era dell’erotico”, ritiene esso investa le caratteristiche delle trasmissioni “a luci rosse” in violazione delle disposizioni della legge italiana e delle disposizioni comunitarie e trasmette pertanto l’affare per il seguito di competenza all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

*Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori*

**Risoluzione del 10 febbraio 2004
per replica di “L’uomo senz’ombra”**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 10 febbraio 2004

udita la relazione del presidente a riguardo della ritrasmissione del film “L’uomo senz’ombra” avvenuta su Italia 1 del gruppo Mediaset alle ore 21 del 6 febbraio 2004

richiamato l’antefatto e in particolare la precedente diffusione del film citato, avvenuta in data 19 maggio 2003, alle ore 21.00 sull’emittente Canale 5 dello stesso gruppo Mediaset, a proposito della quale diffusione il Comitato aveva aperto procedimento istruttorio conclusosi con delibera del 16 dicembre 2003 con cui si pronunciava in applicazione del Codice, la “inidoneità del film alla collocazione in prima serata” e si rivolgeva formale richiamo all’emittente per un più attento e adeguato vaglio dei film destinati a tale collocazione

preso atto che il presidente, avuta notizia dell’imminente replica, in data 28 gennaio ha opportunamente richiamato l’attenzione del Presidente di Mediaset dott. Fedele Confalonieri, firmatario del Codice

valutata la lettera giustificatoria del direttore di Italia 1 dott. Luca Tiraboschi in data 30 gennaio, a riguardo della quale ritiene che le argomentazioni in essa sviluppate non modifichino il quadro all’esame, considerato anche che la delibera del 16 dicembre 2003 è posteriore al documento sui film del 4 novembre

ritenuto che il richiamo agli interessi degli adulti e alle alternative offerte sulle altre reti Mediaset, così come l’impiego, di cui dà atto, di scritte e segnali, non possa giustificare la mancata considerazione primaria che è dovuta agli interessi dei minori particolarmente di bambini, che in prima serata devono essere protetti da “situazioni di raccapriccio e di violenze anche estreme che derivano da un trattamento fantascientifico del corpo umano”

considerato che a fronte delle ampie possibilità offerte dalla videoteca Mediaset, la replica di “L’uomo invisibile” non risulta per nulla necessitata

individua comunque, al di là di queste e di ogni altra possibile valutazione di merito, come punto essenziale e decisivo il fatto che l’emittente abbia fatto e deliberatamente mantenuto una scelta di riprogrammazione in contrasto con una delibera del Comitato in data 16 dicembre e in ciò ravvisa e deplora una patente violazione del Codice di autoregolamentazione che, come tale, denuncia all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ingiunge all’emittente di dare notizia adeguata di questa deplorazione immediatamente prima della trasmissione del film di Italia 1 la sera di venerdì 13 febbraio.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

*Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori*

**Risoluzione del 10 febbraio 2004
per “Kiss & Tell” su MTV il 5 dicembre 2003**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il 10 febbraio 2004,

a conclusione del procedimento prot. n. 518, riguardante la trasmissione “Kiss & Tell” in onda su MTV alle ore 21.00 il 5 dicembre 2003

esaminate, oltre alle indicazioni della Sezione istruttoria N. 3 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dall'emittente in data 27 gennaio

preso atto del “disclaimer” che precede la trasmissione avvertendo che i suoi contenuti non sono adatti ai più piccoli, ritiene che il tipo di programma considerato, riproponente la formula del gioco di coppia, in cui giovani dei due i sessi competono per essere prescelti da un lui o da una lei in cerca di partner, comporti oggettivamente - nonostante il tono ludico ed ironico o anche a motivo di esso - il rischio di una deriva di banalità e volgare spettacolarizzazione a danno dell'educazione sentimentale

riscontra ad esempio che nella puntata del 12 dicembre 2003 la gara mette a fronte un giovane lombardo con una rosa di coetanei che selezionerà attraverso la prova del palpeggiamento corporale con mani guantate, la prova del ballo con bacio passionale, la prova del bagno: il tutto nella cornice di un pubblico che ride e parteggia

considerata la programmazione in orario di “televisione per tutti”, ravvisa nella trasmissione una violazione del Codice nella Premessa, nella “ratio” ispiratrice e in particolare nel punto 2.4.

prescrive all'emittente di dar notizia di questa delibera entro 10 giorni nella stessa collocazione oraria della puntata oggetto del procedimento.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

*Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori*

**Risoluzione del 10 febbraio 2004
per trasmissione “Le Jene Show” su Italia 1**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il 10 febbraio 2004

a conclusione dei procedimenti prot. n. 548 e n. 611 riguardanti la trasmissione “Le Jene Show” in onda su Italia 1 alle ore 21.30 rispettivamente del 26 ottobre e del 23 novembre 2003

valutate, oltre alle indicazioni espresse dalla Sezione istruttoria n. 3, la memoria fatta pervenire da Mediaset il 12 gennaio

ritenute accettabili le argomentazioni difensive riguardanti la puntata del 26 ottobre (prot. n. 548), al cui riguardo dispone archiviazione, ha focalizzato la propria attenzione sulla puntata del 23 novembre (prot. n. 611) e precisamente sulla parte dedicata alle pratiche e agli obiettivi della chirurgia del pene

al riguardo considera tale trattazione inidonea all’orario di “televisione per tutti”; sia per il tema sia e proprio per i toni leggeri e giocosi che la memoria citata richiama a titolo difensivo

ravvisa pertanto nella trasmissione una violazione del Codice nella Premessa, nella “ratio” ispiratrice e in particolare nel punto 2.4.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

*Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori*

**Risoluzione del 17 febbraio 2004
per “Verissimo” su Canale 5**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 17 febbraio 2004
a conclusione del procedimento prot. n. 3/04, riguardante la trasmissione “Verissimo” in onda su Canale 5 nel
pomeriggio del 30 dicembre 2003

valutata, oltre alle indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la memoria
difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 11 febbraio 2004

osserva tra l’altro che il riferimento ad un target di “pubblico particolarmente femminile ed adulto” non rileva
con riguardo agli obblighi certamente prevalenti connessi con la fascia protetta; che il registro leggero e di costume per
sua natura non comporta una “necessità informativa” del tipo asserito dalla emittente, che il pure asserito contesto
ironico non fa venir meno l’inidoneità per i minori di servizi come quelli all’esame

tutto ciò considerato ravvisa nella trasmissione “Verissimo”, in onda in fascia protetta, per i contenuti erotici di
servizi dedicati ai calendari una violazione del Codice con riguardo alla Premessa, alla “ratio” ispiratrice e in
particolare al punto 3.1.; invita infine l’emittente a esercitare per l’avvenire il controllo cui il Codice l’impegna.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

*Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori*

**Risoluzione del 2 marzo 2004
per trasmissione “Spicy TG” su Antenna 3**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il 2 marzo 2004,

a conclusione del procedimento prot. n. 565 riguardante le trasmissioni di “Spicy TG - La TV in salsa piccante”, in onda su Antenna 3 le sere del 9 e dell’11 luglio 2003 alle ore 23.20

valutata, oltre alle indicazioni della Sezione Istruttoria n. 1 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire in data 26 gennaio 2004 da Nuova Antennatre S.p.A. di Legnano

non ritenendo accoglibili le argomentazioni dedotte in tale memoria, alle lettere b) e c)

confermato che sottoscrivendo il Codice le emittenti si sono impegnate al rispetto della normativa vigente a tutela dei minori e in particolare di quanto al riguardo previsto dalla Legge 223/90

considerati i contenuti della trasmissione oggetto del procedimento, così come articolati nella scelta delle così dette videonotizie con le loro espressioni iconiche e verbali, e le modalità di realizzazione dell’intervista effettuata in studio da una intervistatrice totalmente nuda, senza alcuna motivazione che non sia la gratuita provocazione

ravvisa nella trasmissione, patentamente confliggente con le finalità del Codice di Autoregolamentazione, estremi tali da configurare l’ipotesi di violazione della normativa di legge nazionale e comunitaria, ipotesi che affida alla valutazione dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni

ritiene, in presenza di preannunci stampa di ripresa della trasmissione in forma più o meno simile a quella riscontrata, di dover rivolgere all’emittente una formale diffida, che segnala all’Autorità insieme queste conclusioni.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

*Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori*

**Risoluzione del 2 marzo 2004
per pubblicità “D & G Time” – Italia 1**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 2 marzo 2004

a conclusione dei procedimenti prot. n. 628 e 633 unificati, riguardanti la messa in onda della pubblicità “D & G Time”, rilevata rispettivamente su Italia 1 l’8/12/03 e su Canale 5 il 10/12/03

valutata, oltre alle indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3 , assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 12 gennaio 2004

riaffermato l’obbligo di controllo degli avvisi pubblicitari che le emittenti hanno contratto sottoscrivendo il Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento ai punti 4.1 e 4.2.

rileva violazione del Codice appunto per inadeguato controllo dei due spots, che il Giurì dell’Istituto per l’Autodisciplina Pubblicitaria ha poi riconosciuto (seduta dell’11/2/2004) aver violato agli artt. 9 e 11 il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria che del resto il Codice sulla tutela dei minori in TV al punto 4.1 esplicitamente recepisce come propria parte integrante.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/8/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

*Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori*

**Risoluzione del 2 marzo 2004
per pubblicità “D & G Time” – Canale 5**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 2 marzo 2004

a conclusione dei procedimenti prot. n. 628 e 633 unificati, riguardanti la messa in onda della pubblicità “D & G Time”, rilevata rispettivamente su Italia 1 l’8/12/03 e su Canale 5 il 10/12/03

valutata, oltre alle indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3 , assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 12 gennaio 2004

riaffermato l’obbligo di controllo degli avvisi pubblicitari che le emittenti hanno contratto sottoscrivendo il Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento ai punti 4.1 e 4.2.

rileva violazione del Codice appunto per inadeguato controllo dei due spots, che il Giurì dell’Istituto per l’Autodisciplina Pubblicitaria ha poi riconosciuto (seduta dell’11/2/2004) aver violato agli artt. 9 e 11 il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria che del resto il Codice sulla tutela dei minori in TV al punto 4.1 esplicitamente recepisce come propria parte integrante.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

*Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori*

**Risoluzione del 16 marzo 2004
per pubblicità “Gaultier” su Italia 1**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il 16 marzo 2004

a conclusione del procedimento prot. 629 riguardante lo spot pubblicitario “Gaultier” trasmesso su Italia 1 alle 21.22 dell’8 dicembre 2003

valutata, oltre alle indicazioni della Sezione istruttoria n° 3 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 12 gennaio 2004

ritenuto che detto spot contrasti con il Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori, anche in considerazione del fatto che il Giurì dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria lo ha trovato – disponendone la cessazione – non conforme agli artt. 9 e 10 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, peraltro recepito dal Codice di Autoregolamentazione per la tutela dei minori in Tv (punto 4.1.)

ritiene che l’emittente abbia omesso di esercitare il controllo cui il Codice esplicitamente la impegna.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori

**Risoluzione del 16 marzo 2004
per il film e promo “Facile preda” su Rai 2**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, riunito il 16 marzo 2004,

a conclusione del procedimento prot. N. 16, riguardante la trasmissione su Rai 2 del film “Facile preda” in onda il 17 gennaio alle ore 21.00 c. e del relativo promo in onda il precedente 16 gennaio alle 17.10

valutata, oltre alle indicazioni della Sezione istruttoria n° 1 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai in data 23 febbraio

ritiene che il film, per le ripetute, anche crudeli scene di violenza che si susseguono nella vicenda di una avvocatessa e di un ispettore alle prese con un ex agente del KGB, in quanto diffuso in orario di “televisione per tutti” dovesse essere accompagnato dal sistema di annunci e segnali richiesto per le trasmissioni non idonee ai minori

ravvisa in questa omissione una violazione del Codice al punto 2.4. e, per ripercussione, nell’inserimento del promo in “fascia protetta”, violazione del Codice al punto 3.1.

ingiunge alla Rai di adottare necessari annunci e segnali in caso di future eventuali repliche.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/8/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori

**Risoluzione del 16 marzo 2004
trasmissione “Odeon 2” su Rai 2**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il 16 marzo 2004,

a conclusione del procedimento prot. N.28/04 riguardante la trasmissione periodica “Odeon 2” su Rai 2,

valutata, oltre alle indicazioni della Sezione istruttoria n. 1 assegnataria, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai in data 23 febbraio 2004

preso atto delle caratteristiche della trasmissione e dei riferimenti peraltro noti, ad una lontana serie di programmi RAI sotto il titolo “Odeon”

concentrata l’attenzione in particolare sulla puntata in onda il 23 gennaio 2004 con inizio alle ore 00.20

riconosce in essa, in particolare nella sottorubrica iniziale “Odeon vietato”, pur sotto la specie di servizio informativo, compiaciute immagini e situazioni assimilabili a quelle presenti nei programmi “a luci rosse”

ravvisa nella trasmissione, al di là degli stessi obblighi del Codice, gli estremi per considerare un ipotesi di violazione di legge (L. 223/1990), senza escludere la stessa normativa penale

rileva, ove tale ipotesi risultasse verificata, la gravità dei profili conseguenti a carico della Concessionaria del Servizio pubblico

delibera di trasmettere l’affare all’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, in conformità a quanto disposto dal Codice al punto 4.3 per il seguito di competenza; delibera pure di provvedere ad una segnalazione al Ministero delle Comunicazioni, affinché, se lo ritiene, accerti la compatibilità della trasmissione col rispetto del Contratto di Servizio tra RAI e Pubblica Amministrazione.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/8/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori

**Risoluzione del 30 marzo 2004
per il programma “Bisturi” su Italia 1**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 30 marzo 2004 a conclusione del procedimento prot. n. 61/04, riguardante la trasmissione “Bisturi” in onda su Italia 1 il martedì in apertura di serata, con particolare riguardo alla puntata del 24 febbraio 2004

valutata, oltre che le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 12 marzo 2004

pur prendendo nota di quanto in tale memoria dichiarato a riguardo dell’attenzione dedicata dall’emittente a filtrare i casi proposti

ritiene che la trasmissione “Bisturi” così come si è configurata, culminando esemplarmente nella puntata del 24 febbraio 2004 e nella c.d. “diretta” dell’intervento al seno di una paziente sotto gli occhi del fidanzato, certamente non fosse idonea all’orario di “televisione per tutti” e, per più aspetti, meriti una severa valutazione

considera prevalente tra questi aspetti il potenziale negativo che - con particolare riguardo alla psicologia dei minori del nostro tempo - è connesso ad una enfaticizzazione della perfezione corporea assunta a metro prevalente, se non unico, della personalità e del riconoscimento interpersonale cui essa aspira, enfaticizzazione che risulta anche dalla simbologia (l’abbagliante “porta magica” che attende i rigenerati) e da affermazioni purtroppo eloquenti in bocca ai pazienti (attraverso la chirurgia estetica si diventa colui o colei che si sognava di essere), certo non compensate, quanto a freno critico, da qualche battuta affidata ai due conduttori

deve denunciare la possibile ripercussione psicologica a carico di minori portatori di veri e propri handicap

considera negativamente, sempre con riguardo alla psicologia dei minori, anche l’esibizione spettacolarizzata di problemi che riguardano la sfera privata e la banalizzazione distorta in senso voluttuario della scienza e della professione medica

pertanto ravvisa in “Bisturi” un programma contrastante con lo spirito e la lettera del Codice, con particolare riguardo al punto 2.5

chiede all’emittente di dare adeguata notizia di questa risoluzione, provvedendo ad informare il Comitato.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori

**Risoluzione del 30 marzo 2004
per “La dolce ossessione di Debbie” su Rai 2**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 30 marzo 2004
a conclusione del procedimento prot. n. 621, per la trasmissione del tv movie “La dolce ossessione di Debbie”
 (“Teacher’s Pet”) su Rai 2 il 29 novembre 2003 in apertura di serata

valutata, oltre alle indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4, assegnataria del procedimento, la memoria
difensiva fatta pervenire dalla Rai in data 23 gennaio 2004

pur prendendo nota che l’emittente dichiara di aver operato sull’originale un taglio per complessivi 120
secondi e pur dando atto che la trasmissione era accompagnata da segnalazioni cautelari

rileva, non avendo rinvenuto nella memoria difensiva elementi validi a smentita, che il tv movie “La dolce
ossessione di Debbie” è nel suo insieme caratterizzato da un rilevante contenuto di violenza per le ripetute imprese
omicide tramate e consumate da una adolescente, folle d’amore per l’insegnante, in seno ad una convivenza di coetanei
e in un’atmosfera patologica priva di sbocchi, sicché è fondato il giudizio che la programmazione comportasse un
potenziale turbativo e nocivo della psicologia dei minori

adempiendo al compito non rinunciabile di valutare le scelte di programmi alla luce degli obiettivi e degli
impegni contenuti nel Codice a tutela dei minori, ravvisa nella messa in onda del tv movie “La dolce ossessione di
Debbie”, violazione del Codice stesso nella Premessa, nella ratio e nel punto 2.4

prescrive all’emittente di dare adeguata notizia della presente risoluzione prima della trasmissione del film
“giallo” il sabato sera, entro i prossimi 15 giorni.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/8/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

19

Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori

Risoluzione del 30 marzo 2004 per “Osbourne” su MTV

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il 30 marzo 2004,

a conclusione del procedimento prot. n. 22/04, riguardante la trasmissione “Osbourne” in onda su MTV il 22 gennaio 2004 alle ore 22.00

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria N. 4, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da MTV e in data 18 marzo

richiamata la risoluzione in data 16 dicembre 2003 a carico di altra puntata dello stesso programma

presa nota, non senza delusione, della dichiarazione dell'emittente di aver già esercitato ogni possibile vaglio

espressa la persuasione che l'emittente potrebbe senza grave danno quanto meno tardare di mezz'ora l'orario del programma

ritiene che così com'è la trasmissione “Osbourne”, collocata entro l'ora di “televisione per tutti”, per la presenza sistematica e connaturata di turpiloquio, nel quadro di un modello familiare, marcatamente anche se bizzarramente trasgressivo, costituisca ancora violazione del Codice di autoregolamentazione al punto 2.5.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

**Risoluzione del 14 aprile 2004
per trasmissione “La Talpa” su Rai 2**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, riunito il 14 aprile 2004,

a conclusione dei procedimenti prot. N. 50a, 64a, 65a, 99a, 105a, unificati, riguardanti puntate del programma “La Talpa” in onda su Rai 2 rispettivamente il 13 febbraio alle ore 21.00 circa, il 20 febbraio alle ore 21.00 circa, il 24 febbraio alle ore 18.40, il 1° e 2 marzo alle ore 18.40, il 12 marzo alle ore 21.00 circa e 13 marzo alle ore 18.05.

valutate, oltre alle indicazioni della Sezione istruttoria n° 2 assegnataria del procedimento, le memorie difensive fatte pervenire dalla Rai in data 26 marzo e 13 aprile 2004

considerato che le predette memorie, pur ampiamente articolate e comprensive di eccezioni di inesistente irrivalenza e di richieste da ritenersi ininfluenti (riguardanti l'identità dei protagonisti di scontri verbali avvenuti in trasmissione), non forniscono elementi atti a smontare le contestazioni mosse, contestazioni non compensate, o non adeguatamente compensate, dai richiamati valori di coraggio, abnegazione e solidarietà e ritiene che non contengono alcuna assicurazione per le puntate allora residue

ritiene che un programma come “La Talpa”, rendendo attuali rischi del tipo prospettato nel documento sui “reality shows”, approvato da questo Comitato in data 2 dicembre 2003 e inviato alla Rai, come alle altre emittenti, in data 5 dicembre 2003, presenti oggettivamente un potenziale negativo per l'equilibrio psicologico e morale di giovanissime personalità in formazione, in particolare proponendo con insistenza prove disgustose al limite della sopportabilità non consone anche per la loro gratuità alla dignità se non alla incolumità fisica delle persone (si sono poi visti partecipanti con bendaggi agli arti) spettacolarizzando per gioco la sofferenza, offrendo modelli pericolosi e non così lontani, come l'emittente sostiene, dall'imitabilità da parte di bambini o ragazzi, non di rado soggetti alla tentazione del cemento estremo

ritiene anche che il quadro dei valori asseriti dall'emittente risulti all'atto pratico confuso e contraddittorio presentando una miscela di spirito di gruppo e conflittualità indotta, di abnegazione ed esibizione egocentrica, di lealtà e finzione

ravvisa pertanto nel “reality show” così come si è di fatto realizzato ne “La Talpa” un programma contrastante col Codice, nella Premessa, nei Principi Generali e nella sua stessa ratio, e in particolare nel punto 2.5., con la precisa aggravante della presenza anche nella fascia protetta (h. 16.00-19.00), o “a cavallo di tale fascia”, oltre a tutto con effetti oggettivamente promozionali della trasmissione serale

impegna fin d'ora la RAI, in vista di futuri “reality show”, ad assicurare il rispetto del Codice e ad evitare comunque con rigore programmazioni in fascia protetta

prescrive che sia diffusa adeguata notizia della sostanza della presente risoluzione, in apertura di serata, su Rai 2 entro i prossimi 10 giorni, fornendo al Comitato la relativa videoregistrazione.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

**Risoluzione del 14 aprile 2004
per il film “Il patto dei lupi” su Rai 2**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, riunito il 14 aprile 2004,

a conclusione del procedimento prot. N. 80, riguardante la trasmissione del film “Il patto dei lupi” su Rai 2 in apertura di serata del 4 marzo 2004

valutata, oltre alle indicazioni della Sezione istruttoria n° 3 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai in data 26 marzo 2004

preso atto delle articolate spiegazioni fornite che fanno escludere la consapevolezza da parte RAI di trasmettere una versione del film vietata nelle sale ai minori di 14 anni e apprezzato il rammarico conclusivamente espresso dalla stessa RAI

deve peraltro riaffermare che la classificazione di un film per la visione in sala non ha rilevanza decisiva per la sua ammissibilità alla telediffusione in orario di “televisione per tutti”, ammissibilità che nel caso specifico ritiene doversi escludere per la presenza di aspetti di violenza ripetuta e orrorifica e di incestuosa prevaricazione sessuale che caratterizzano un film come “Il patto dei lupi”, contraddistinto da atmosfera ossessiva e da nessuna ragion d’essere d’ordine estetico

conferma che, ai sensi del Codice, l’adozione di adeguati strumenti di valutazione e la conseguente responsabilità spettano all’emittente, la quale nel caso specifico è sì intervenuta ma con risultati che - indipendentemente dalle intenzioni - oggettivamente sono stati più blandi di quelli che sono stati necessari alla competente Commissione di revisione per rimuovere il divieto ai minori di 14 anni, in vista della meno rischiosa visione in sala

considera non determinante la circostanza addotta che due delle situazioni più pesanti siano andate in onda oltre le 22.30, l’unitarietà del film trasmesso a partire dalle ore 21.00 comportando un fisiologico “trascinamento” d’ascolto

ritiene di dover concludere che la messa in onda del “Il patto dei lupi” configuri violazione del Codice nella Premessa, nei Principi Generali, nella stessa ratio ispiratrice e in particolare nel punto 2.4. comportando, in ragione delle caratteristiche sopra indicate, un potenziale nocimento e alla psicologia e all’equilibrio morale di giovanissime personalità in formazione, a tutela delle quali il Codice richiama “primaria considerazione”

delibera la preclusione di ogni successiva riproposta in orario di “televisione per tutti” del film trasmesso il 4 marzo

chiede che della presente risoluzione sia data notizia su Rai 2 entro 15 giorni in apertura di serata

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

**Risoluzione del 14 aprile 2004
per promozione di “hot lines” su Rete Capri**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il 14 aprile 2004,

a conclusione del procedimento prot. n. 72/04 riguardante la promozione di “hot lines” su Rete Capri tra le 7 e le 8 di mattina dell’11 marzo 2004

valutate le indicazioni della Sezione istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento,

preso atto che l’emittente, cui l’apertura di procedimento è stata notificata in data 12 marzo 2004, non ha ritenuto di proporre alcuna memoria difensiva, limitandosi ad inviare in data 26 marzo 2004 una comunicazione non pertinente con la richiesta di una audizione di cui non si ravvisa l’utilità ai fini di un procedimento che, in sostanza, ha per oggetto l’accertamento di un fatto (la trasmissione in orario di “televisione per tutti” su Rete Capri per 50’ circa, di promozioni di “hot lines”)

constatata la recidiva, dopo analoga violazione sanzionata con risoluzione in data 27 gennaio 2004 a carico della stessa emittente

constatata anche che la promozione rilevata per la giornata dell’11 marzo è risultata ripetersi in altre mattinate monitorate a campione (25 e 26 febbraio, 1,3,4,13 marzo 2004)

ravvisa nel comportamento di Rete Capri una pervicace violazione del Codice di autoregolamentazione, nella sua stessa ragion d’essere, violazione tanto più grave, considerata la diffusione ultraregionale dell’emittente

ingiunge a Rete Capri di desistere dalla programmazione censurata dandone assicurazione scritta al Comitato e a dare notizia della presente risoluzione alle 8 del mattino entro i prossimi dieci giorni

trasmette la presente risoluzione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per il seguito di competenza con riguardo al rispetto della legge, sottolineando la gravità del caso

provvede anche a segnalazione rivolta al Ministero delle Comunicazioni, ai fini delle valutazioni conseguenti con riguardo all’eventuale erogazione di contributi statali all’emittente Rete Capri.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

**Risoluzione del 27 aprile 2004
per “Studio Aperto” su Italia 1**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il 27 aprile 2004,

a conclusione del procedimento prot. N. 69, riguardante l’edizione di “Studio Aperto” in onda su Italia 1 alle ore 18.30 del 25 febbraio 2004, nella quale edizione era compreso un servizio sul bacio saffico, prendendo spunto da una situazione verificatasi della trasmissione “Il Grande Fratello” su Canale 5

valutata, oltre alle indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la nota informativa fatta pervenire da Mediaset in data 29 marzo 2004

pur dando atto del tono leggero e goliardico del servizio, ritiene gratuito e inopportuno, sotto il profilo della tutela dovuta ai minori, aver scelto di trattare, proprio nella fascia protetta e senza alcuna necessità informativa, un tema scabroso il cui spunto la stessa rete che lo ha generato ha evitato di riprendere in orari di “televisione per tutti”: tanto fa sapere la citata memoria difensiva

ravvisa pertanto nel servizio considerato violazione del Codice di Autoregolamentazione ai punti 2.3 e 3.1 dovendosi ritenere che modelli trasgressivi, proposti con leggerezza a bambini e ragazzi, ne possano turbare l’equilibrio psicologico e morale

prescrive all’emittente di dare notizia della presente risoluzione entro i prossimi 15 giorni.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori

**Risoluzione del 27 aprile 2004
per “Amanti e segreti” su Rai 1**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il 27 aprile 2004,

a conclusione del procedimento prot. N. 110 e 122 riguardante le puntate della fiction “Amanti e segreti” in onda rispettivamente il 15 e il 23 marzo 2004

valutata, oltre alle indicazioni della Sezione Istruttoria n. 4 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai in data 26 aprile 2004

ritiene che le argomentazioni sviluppate in tale memoria, ancorché molto ampie, si risolvano in mere ipotesi di comodo e non valgano a smontare le contestazioni con riguardo alla puntata del 15 marzo, mentre per la puntata del 23 marzo può disporsi archiviazione

ravvisa pertanto, con riguardo alla puntata del 15 marzo, violazione del Codice, in particolare nei punti 2.2b e c e nel punto 2.4 per non avere l'emittente evitato che una fiction di propria produzione, destinata alla prima serata, contenesse una sequenza insistita come quella della bambina che assiste, terrorizzata, all'assassinio del padre e comunque per non aver apposto alla puntata alcuna avvertenza cautelativa, in contrasto con le prescrizioni del Codice

prescrive all'emittente di dare esauriente notizia della presente risoluzione in apertura di serata la domenica sera, entro i prossimi 15 giorni.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/8/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori

**Risoluzione dell'11 maggio 2004
per il film "Il tocco del male"**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito l'11 maggio 2004

a conclusione del procedimento prot. n. 128/04, riguardante il film "Il tocco del male" in onda su Rete 4 in apertura di serata del 28 marzo 2004

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 27 aprile 2004

ritiene che tale memoria, pur fornendo utili elementi integrativi rispetto alla valutazione contestata, non ne intacchi la sostanza e anzi in qualche modo la avvalori, riconoscendo che tema del film è la ineluttabilità del Male "trasmesso da persona a persona" per di più senza speranza alcuna di redenzione o salvezza"

ritiene altresì che nè la segnaletica rafforzata, né la asserita deformazione della realtà, il buon livello qualitativo della pellicola, la asserita rappresentazione negativa del Male valgono a compensare il messaggio complessivo e la violenza innegabile delle situazioni, a partire dalla scena della sedia elettrica

ravvisa ne "Il tocco del male", anche per le ammesse "atmosfera di tensione e suggestioni paranormali" un programma suscettibile di traumatizzare o per lo meno turbare l'equilibrio psichico e morale di coscienze in formazione e come tale da non diffondere – non fosse che per rispettare il principio di cautela - in orario di "televisione per tutti"

rileva pertanto nell'avvenuta messa in onda violazione del Codice nella sua stessa "ratio", nella Premessa, nei Principi Generali e in particolare nel punto 2.4.

prescrive all'emittente di dare adeguata notizia della presente violazione in apertura di serata prima della messa in onda di un film entro i prossimi 15 giorni.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/8/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori

**Delibera dell'11 maggio 2004
su telefilm "Il processo Larue" su Rete 4**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito l'11 maggio 2004

a conclusione del procedimento prot. n. 149/04 per la trasmissione, avvenuta il 13 aprile 2004 alle ore 20.15 su Rete 4, del telefilm "Il processo Larue" della serie "Walker Texas Ranger"

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria N. 4. assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 5 maggio

considera irrilevante la circostanza che quella del 13 aprile 2004 fosse la quarta replica del telefilm

deve confermare che l'invocato bilanciamento degli interessi non può pregiudicare la considerazione primaria dovuta alla causa dei minori

rileva che l'elemento violenza, presente in dosi non trascurabili nella serie considerata, raggiunge nella puntata "Il processo Larue", un'insistenza e un'esasperazione quasi insostenibili attraverso le gesta omicida di uno psicopatico che si impadronisce di un'aula di giustizia terrorizzando le persone, facendo una strage e coinvolgendo una ragazzina anche nei sentimenti verso i genitori

ravvisa nella collocazione oraria in fascia di "televisione per tutti" e nella inadeguatezza del segnale giallo una patente negligenza in violazione del Codice, particolarmente dei punti 2.2b e 4.2, con potenziali effetti negativi sull'equilibrio psicologico dei bambini e dei ragazzi presumibilmente traumatizzati dalla violenza estrema caratterizzante l'intero telefilm

prescrive all'emittente di dare adeguata notizia della presente risoluzione alle ore 20.10 c. su Italia 1 entro i prossimi 10 giorni

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/8/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori

**Risoluzione dell'11 maggio 2004
per "Detective Conan" su Italia 1**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito l'11 maggio 2004

a conclusione del procedimento prot. n. 139/04, riguardante la puntata del cartone "Detective Conan" in onda il 5 aprile 2004 su Italia 1

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 5 maggio 2004

osserva che proprio il riconosciuto carattere ibrido della serie (tecnica del cartone e soggetto poliziesco con le sue caratteristiche) avrebbe dovuto indurre l'emittente agli ulteriori tagli che essa stessa riconosce possibili

rileva nella descrizione di un omicidio, consumato infiggendo il ferretto di un reggiseno nella nuca della vittima fino a raggiungere il midollo, costituisca una controindicazione precisa alla collocazione in orario di "televisione per tutti" controindicazione aggravata dalla tecnica del cartone, accattivante per i più piccoli, esposti pertanto a potenziali turbative psicologiche

ravvisa pertanto nella programmazione violazione del Codice nella sua stessa "ratio", nella Premessa, nei Principi Generali e in particolare nei punti 2.4. e 2.5. e considera vincolante l'impegno espresso dall'emittente, ad esercitare da subito un controllo più accurato sulle puntate ancora da trasmettere

Il Presidente
Dott: Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/8/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori

**Delibera dell'11 maggio 2004
per intervista a "Domenica In" del 25 aprile**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito l'11 maggio 2004

a conclusione del procedimento Prot. N. 158/04 riguardante la trasmissione di "Domenica In" trasmessa dalla Rai 1 il 25 aprile 2004

valutati, oltre alle indicazioni della sezione istruttoria N. 3 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla RAI in data 6 maggio 2004 e lo stesso comunicato che Rai 1 ha mandato in onda a conclusione di "Domenica In" del 2 maggio 2004, peraltro attribuito agli "autori"

ritiene che a difesa, del resto insufficiente, dell'intervista al detenuto Donato Bilancia trasmessa nel programma del 25 aprile, stiano soltanto la compostezza e la riflessività di cui si è dato atto notificando l'apertura di procedimento

rileva che la citata memoria difensiva, benché molto diffusa, non espone argomenti giustificativi adeguati, spingendosi piuttosto a rivendicare una sorta di inaccettabile insindacabilità della programmazione in nome di una libertà di scelte, che nessuno contesta ma che genera responsabilità, cui la Rai è vincolata al pari delle altre emittenti, semmai, in quanto concessionaria del servizio pubblico, più delle altre emittenti

considera non accettabili le congetture avanzate a riguardo dell'interesse dei minori per il genere "intervista" e, peggio, a riguardo dell'asserita "incapacità del bambino" a cogliere il significato di un discorso; considera inoltre irrilevanti, ai fini della valutazione di congruità rispetto al Codice, autorizzazioni o visionamenti ad altri fini da parte di terzi pur autorevoli

senza ovviamente pronunciarsi sulle intenzioni legittimamente asseverate dagli autori, constatata che la trasmissione dell'intervista al Bilancia ha suscitato nell'opinione pubblica reazioni di rigetto di non comune vivacità ed ampiezza

ritiene che un'intervista per sua natura così sconvolgente non dovesse venire trasmessa in orario di "televisione per tutti" e tanto meno all'interno di una trasmissione tradizionalmente riconosciuta come di intrattenimento familiare, e che ad una diversa scelta non fosse difficile per la RAI pervenire, considerato che si trattava di materiale registrato giorni prima, poi montato e valutabile con ponderazione, come per la verità la memoria difensiva assicura essere avvenuto portando a quella che la Rai definisce una "decisione molto ponderata e coraggiosa", e che il Comitato valuta invece come un esito infelice

ritiene inoltre che, nonostante il proclamato rifiuto della mitizzazione, l'intervista sia stata oggettivamente monumentalizzata anche attraverso la trattazione nel corso del programma di temi attinenti culminata, entro la fascia protetta (16 - 19) nella galleria di serial-killers dopo la presentazione del film sul mostro di Rostow divoratore di bambini (argomento non precisamente ideale per i minori)

rileva pertanto violazione del Codice nella stessa "ratio" ispiratrice, nella Premessa, nei Principi Generali e in particolare nei punti 2.3, 2.5 e 3.1

constata come, proprio nel servizio pubblico, sia mancata la "primaria considerazione" dovuta agli interessi dei minori con potenziale pregiudizio appunto per i minori, cui è stato somministrato, tra l'altro senza alcuna esigenza di attualità informativa, il ritratto insistito di una agghiacciante personalità pluriomicida, capace di turbare particolarmente psicologie e coscienze in formazione

mentre si riserva di richiamare direttamente i vertici Rai ad una adeguata osservanza del Codice, nella prevista audizione risultata finora impossibile per cause non dipendenti dal Comitato, prescrive all'emittente di dare adeguata notizia della presente risoluzione nella prossima trasmissione di "Domenica In" con evidenza non inferiore a quella riservata all'autodifesa nella trasmissione del 2 maggio.

Il Presidente
Dr. Emilio Rossi

*Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori*

**Risoluzione del 25 maggio 2004
per la trasmissione “La vita in diretta” su Rai 1**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il 25 maggio 2004,

a conclusione del procedimento prot. N. 118/04 riguardante la trasmissione “La vita in diretta” in onda su Rai 1 nel pomeriggio del 17 marzo 2004,

valutata, oltre alle indicazioni della Sezione Istruttoria n. 4 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai in data 23 aprile 2004

ritiene che le considerazioni della memoria difensiva citata, pur doviziosamente articolate, non attenuino e tanto meno eliminino il giudizio negativo – con riguardo all’idoneità ai minori – formulabile sulla scelta di includere proprio in fascia protetta (h. 16 – 19.00) un gratuito servizio sulla seduzione femminile documentato con immagini “a riporto” congeniali al tema

ravvisa pertanto violazione del Codice nella “ratio” ispiratrice, nella Premessa, nei Principi Generali, e in particolare nel punto 3.1

prescrive a Rai 1 di dare adeguata notizia della presente risoluzione nel programma “La vita in diretta” entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/8/9-fax 06 5444 7515
e-mail: *comitato.minori@comunicazioni.it*

*Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori*

**Risoluzione dell'8 giugno 2004
per "Studio Aperto" su Italia 1**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito l'8 giugno 2004

a conclusione del procedimento prot. n. 125/04, riguardante l'edizione di "Studio Aperto" in onda alle 12.45 del giorno 19 marzo 2004

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 30 aprile 2004

pur apprezzando l'annunciato avvio di una riflessione interna all'emittente in merito ai "servizi di lancio" con riguardo alla tutela dei minori, non ritiene di poter accogliere le argomentazioni della memoria citata e in particolare quella per cui una promozione discutibile sarebbe giustificata in orario di "televisione per tutti" per il fatto che con ciò si è evitata la programmazione in fascia protetta (16.00 – 19.00)

ravvisa nell'invito ad ascoltare una trasmissione come "Lucignolo" di contenuti frequentemente trasgressivi e per ciò giustamente programmato in ora tardo-serale, invito diffuso in orario di "televisione per tutti" con contenuti sessualmente sguaiati, una possibile lesione alla sensibilità dei bambini e dei ragazzi in ascolto e un potenziale diseducativo

prescrive all'emittente di diffondere notizia adeguata della presente risoluzione entro 10 giorni nella stessa edizione di "Studio Aperto", dandone conferma al Comitato.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/8/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

*Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori*

**Risoluzione dell'8 giugno 2004
per "Al posto tuo" su Rai 2**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito l'8 giugno 2004,

a conclusione del procedimento prot. N. 142/04 riguardante la trasmissione di "Al posto tuo" in onda su Rai 2 l'8 aprile 2004,

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai in data 6 maggio 2004

non ritenendo che tale memoria offra sostanziali elementi giustificativi e neppure che possano pacificamente condividersi le valutazioni che essa sostiene a riguardo del programma

rileva che le battute con grevi allusioni sessuali che un ospite, indisturbato, rivolge aggressivamente ad una giovane donna, hanno portata diseducativa, contrastano con il documento sulla rappresentazione in televisione della figura femminile deliberato il 2 marzo 2004 e, in quanto trasmesse in orario di "televisione per tutti", violano il Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo al punto 2.5.

prescrive che l'emittente entro 10 giorni diffonda notizia adeguata della presente risoluzione nello stesso orario della trasmissione, dandone conferma al Comitato.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/8/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

*Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori*

**Risoluzione del 22 giugno 2004
Per il film "Replicant" su Rai 2**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il 22 giugno 2004,

a conclusione del procedimento prot. N. 120/04 riguardante la trasmissione del film "Replicant" su Rai 2 con inizio alle 21.08 del 23 marzo 2004; esaminati gli atti e presa visione del filmato ed in particolare per le parti che interessano

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 3, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai in data 18 giugno 2004

non può accogliere l'argomentazione difensiva per cui l'emittente, esercitando il diritto, da nessuno contestato, di adottare le proprie scelte di programmazione, sarebbe poi esentata dal risponderne, sicché successive valutazioni esterne sarebbero "pericolosi interventi" lesivi della libertà di manifestazione del pensiero, anche quando pervengano da un collegio a ciò deputato in conformità a un Codice dalla stessa emittente sottoscritto

deve confermare la validità dei documenti deliberati il 15 luglio 2003 e il 4 novembre 2003 in materia telediffusione di film, con particolare riguardo all'insufficienza del nulla osta rilasciato dalla Commissione di revisione cinematografica per quanto riguarda la diffusione televisiva in orario di "televisione per tutti", in presenza di aspetti nocivi ai minori alla luce del Codice di Autoregolamentazione, dell'art. 15 comma 10 della legge 223/1990, richiamata anche nei principi generali dell'anzidetto Codice di autoregolamentazione, del rispetto del medesimo Codice ribadito nel Contratto di servizio Rai (art. 6), dell'art. 22 della Direttiva 89/522/CEE da valere come criterio di interpretazione delle norme interne del singolo Stato, ed infine secondo il chiaro indirizzo interpretativo desumibile da delibere dell'Autorità di garanzia per le Comunicazioni (82/00/CSP, 80/04/CSP e 88/04/CSP) e della giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. da ultimo sentenza 6 aprile 2004 n. 6759 emessa nei confronti della RAI)

pur dando atto all'emittente di avere nell'occasione contestata adottato limitate cautele a riguardo dei minori (essendo inadeguata la generica formula "se ne consiglia la visione ad un pubblico adulto")

ravvisa nella quasi ininterrotta serie di violenze, anche estreme, che caratterizzano il film, a cominciare dall'incipit coinvolgente un bambino e al di là del messaggio conclusivo della narrazione cinematografica, un potenziale nocivo all'equilibrio psichico e morale dei bambini e dei ragazzi che avrebbe dovuto farne escludere la collocazione in orario di "televisione per tutti"

rileva violazione del Codice di autoregolamentazione nella ratio ispiratrice, nella Premessa, nei Principi generali e in particolare nei punti 2.2 lett. a) e b) e 2.4, dovendosi ritenere inadeguati o inadeguatamente applicati gli "strumenti propri di valutazione" che nel caso specifico hanno portato l'emittente a scegliere per l'ammissibilità della programmazione in orario di "televisione per tutti"

prescrive che l'emittente dia notizia adeguata e completa (comprendente le parti essenziali della motivazione indicate in corsivo) della presente risoluzione, in ogni caso precisandone la motivazione in termini comprensibili dal pubblico, alle ore 21.00 di sabato entro i prossimi 15 giorni.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

e-mail: comitato. minori@comunicazioni.it

33

*Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori*

Risoluzione del 7 luglio 2004 per “Speciale – Mai dire Grande Fratello” del 10 maggio 2004

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 7 luglio 2004 a conclusione del procedimento prot. n. 174/04, riguardante il programma “Speciale – Mai dire Grande Fratello”, in onda su Italia 1 nella prima serata del 10 maggio 2004

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 15 giugno 2004

pur dando atto del carattere anche efficacemente parodistico della trasmissione, ritiene che l’asserito esito demistificante nei confronti dei personaggi de “Il Grande Fratello” non annulli il potenziale effetto negativo su bambini e ragazzi del turpiloquio e della scurrilità che caratterizzavano insistentemente la trasmissione e che erano ribaditi dalla sistematica sottotitolatura

ravvisa pertanto nel programma violazione del Codice con particolare riguardo al punto 2.5 riguardante le trasmissioni di intrattenimento in orario di televisione per tutti

dispone, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 della L. 112/04 che l’emittente dia notizia adeguata in termini comprensibili al pubblico del contenuto (comprensivo delle parti sottolineate) della presente delibera nel notiziario “Studio Aperto” delle ore 18.30 entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente
Dott: Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/8/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

*Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori*

**Risoluzione del 7 luglio 2004
per “Buona Domenica” su Canale 5 del 2 maggio 2004**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 7 luglio 2004

a chiusura del procedimento prot. n. 164/04, riguardante il programma “Buona Domenica” in onda su Canale 5 nel pomeriggio del 2 maggio 2004

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 2 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 9 giugno 2004

si richiama alle delibere già assunte a riguardo di altre puntate del medesimo programma, precisamente in data 2 marzo 2004 (e dunque anteriormente alla trasmissione oggetto del presente procedimento) e ancora l’ 11 maggio 2004

ritiene che le argomentazioni sulla natura di “Buona Domenica” non costituiscano giustificazione adeguata e che i provvedimenti preannunciati dall’emittente, così come di fatto adottati, non abbiano evitato il ripetersi degli inconvenienti lamentati

rileva infatti, con riguardo alla puntata del 2 maggio 2004, non solo nella parte successiva alle ore 19 ma anche all’interno della “fascia protetta”, il persistere di turpiloquio e scurrilità potenzialmente nocivo alla formazione dei bambini e dei ragazzi presenti davanti al teleschermo per assistere ad un programma di tipo familiare e ravvisa violazione del Codice con particolare riguardo al punto 2.5

impegna l’emittente, con riguardo all’impostazione dei programmi dei programmi del pomeriggio domenicale per la prossima stagione autunno-inverno ad assicurare il rispetto delle disposizioni del Codice.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/8/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

**Risoluzione del 7 luglio 2004
Per pubblicità di alcolici su Italia 1**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 7 luglio 2004 trattando i numerosi procedimenti aperti in seguito a segnalazioni pervenute a riguardo della collocazione su reti Mediaset di spot pubblicitari dedicati a prodotti alcolici in ipotesi contrastanti con la tutela dovuta ai minori

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 25 giugno

ritiene di concludere i seguenti procedimenti, riguardanti spots diffusi su Italia 1 e precisamente:

- procedimento prot. **N. 193** (limitatamente allo spot “Birra Moretti” in onda il 24 aprile 2004 alle ore 20.58 prima del cartone “Alla ricerca della valle incantata”)
- procedimento prot. **N. 199** (per gli spots in onda l’8 maggio 2004: “Havana Club” alle ore 20.55 precedente 8’ inizio cartone “Alla ricerca della Valle incantata” ; “Heineken” alle ore 20.56 precedente 7’ inizio cartone “Alla ricerca della Valle incantata”; “Havana Club” alle ore 20.57 precedente 6’ inizio cartone “Alla ricerca della Valle incantata”; “Ceres” alle ore 22.46 seguente 5’ il cartone “Tom & Jerry”; “Heineken” alle ore 22.54 seguente 13’ il cartone “Tom & Jerry”; “Havana Club” alle ore 22.55 seguente 14’ il cartone “Tom & Jerry”)
- procedimento prot. **N. 202** (per lo spot in onda il 7 maggio 2004 “Bacardi Breezer” alle ore 15.45 durante il telefilm “Buffy” e 13’ prima dell’inizio del cartone “Pokemon”)
- procedimento prot. **N. 203** (per gli spots: in onda l’11 maggio 2004 “Bacardi Breezer” alle ore 15.42 durante il telefilm “Buffy” e 14’ prima l’inizio del cartone “Pokemon”; in onda l’11 maggio 2004 “Ceres” alle ore 15.43 durante il telefilm “Buffy” e 13’ prima dell’inizio del cartone “Pokemon”)
- procedimento prot. **N. 207** (limitatamente allo spot “Birra Moretti” in onda il 17 maggio 2004 alle ore 15.42 nel telefilm “Buffy” e 14’ prima dei cartoni “Pokemon” e allo spot “Campari Mixx” in onda lo stesso giorno con analoga collocazione)
- procedimento prot. **N. 211** (limitatamente allo spot “Campari Mixx” in onda il 22 maggio 2004 alle ore 20.59 precedente 7’ prima del cartone “Asterix” e allo spot “Havana Club” in onda lo stesso giorno alle 21.01)
- procedimento prot. **N. 212** (limitatamente allo spot “Campari Mixx” in onda il 23 maggio 2004 alle ore 14.01 seguente 13’ dopo telefilm “Pawer Rangers”, allo spot “Birra Moretti” alle ore 14.01 precedente 1’ prima del cartone animato “Lupin” e allo spot “Birra Moretti” in onda il 23 maggio 2004 alle ore 15.22 nel cartone animato “Lupin”)

a riguardo dei quali prende atto di chiarimenti forniti dall’emittente che fanno risalire ad automatismi involontari gli spostamenti di fatto nella programmata tempistica del palinsesto e apprezza l’impegno assunto dalla stessa emittente ad adottare provvedimenti per evitare il ripetersi degli eventi lamentati, deve peraltro rilevare nei casi sopra elencati oggettive infrazioni, a danno dei minori, della normativa posta a loro tutela, oltre che dalla L. 125/2001, dal Codice di autoregolamentazione ai punti 4.2b) e 4.4a).

per i restanti procedimenti o parte di procedimenti, il Comitato, ritiene necessario un supplemento di istruttoria, anche alla luce della nuova L. 112/04 art. 10 e in accoglimento della disponibilità di Mediaset a una riconsiderazione dei criteri di definizione di “programmi rivolti ai minori”, a valere per la generalità delle emittenti.

Il Presidente
Dott: Emilio Rossi

**Risoluzione del 7 settembre 2004
per film “Addio, mia concubina” su La 7**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 7 settembre 2004

a chiusura del procedimento prot. N. 236/04 riguardante il film “Addio, mia concubina” in onda su La 7 il 20 giugno 2004 dalle ore 13.55 alle 17.07

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da “La7 Televisioni” in data 23 luglio 2004

pur riconoscendo le non comuni, elevate qualità dell’opera cinematografica e pur dando atto della presenza della segnaletica di color rosso

ritiene che l’eccezionalità della durata del film e la conseguente invasione nella fascia protetta, non dovessero sfuggire ai responsabili della programmazione

deve pertanto rilevare che la presenza in fascia protetta per oltre un’ora di un film così duro e problematico contrasta col Codice di autoregolamentazione e in particolare col punto 3.1. che prescrive un controllo particolare a tutela dei minori sulla programmazione tra le 16.00 e le 19.00

dispone che, in conformità all’art. 10 c. 4 della Legge 112/2004, della presente risoluzione l’emittente dia adeguata notizia nel notiziario delle ore 19.45 entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/8/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

*Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori*

**Risoluzione del 7 settembre 2004
per TV movie “Vendetta dal passato” su Rai 2**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il 7 settembre 2004,

a chiusura del procedimento prot. N. 224/04 riguardante la trasmissione del TV movie “Vendetta dal passato” in onda su Rai 2 con inizio alle ore 21.25 del 19 giugno 2004

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai in data 22 luglio 2004

- non potendo accogliere le eccezioni preliminari sollevate dalla Rai, perché prive di fondamento in quanto:
- la comunicazione di avvio di procedimento istruttorio contiene, in forma sintetica ed esaustiva, tutti gli elementi per individuare l’oggetto di una istruttoria ed i profili sollevati, che si accentrano sulle ripetute scene di violenza e sulla trama imperniata sull’ossessivo impulso di uccidere la madre, essendo evidente l’indicazione di offesa alla tutela dei minori che informa il complesso del codice ed in particolare il punto 2., in orario previsto di televisione per tutti;
 - la Rai è stata messa in condizione di potere dare i chiarimenti e svolgere le proprie considerazioni difensive e deduzioni, che in realtà ha ampiamente svolto;
 - la particolare natura del procedimento istruttorio avanti al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione e i limitati obiettivi della procedura, che poi ha un seguito avanti all’Autorità, ove si riscontrino elementi per la diversa procedura sanzionatoria (con nuovi ampi termini di difesa e nuovo contraddittorio), deve fare ritenere ampiamente sufficienti gli elementi indicati al momento – si noti – d’apertura dell’istruttoria per le valutazioni successive del Comitato

considerata l’irrelevanza sia del fatto che il TV movie sia stato altra volta trasmesso senza contestazioni (comunque in data anteriore alla sottoscrizione del Codice) sia dell’affidamento che del tutto presuntivamente ne sarebbe derivato

rileva che né gli asseriti tagli né le avvertenze adottate legittimano la programmazione in prima serata di un TV movie che può recare turbamento e nocimento ai minori in ascolto, in quanto caratterizzato da ripetute gravi violenze alimentate dal desiderio ossessivo di una giovane psichicamente disagiata di uccidere per vendetta la madre

dispone, ai sensi dell’art. 10 comma 4 della L. 112/04, che l’emittente dia adeguata e chiara notizia della presente risoluzione entro i prossimi 10 giorni in un’edizione delle 20.30 del Tg 2.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

c/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/8/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori

Risoluzione del 21 settembre 2004
per promozione “hot lines” su Latina TV

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 21 settembre 2004

a chiusura del procedimento prot. N. 222/04 riguardante la promozione di “hot lines” in onda su Latina TV il 7 giugno 2004 a partire dalle ore 20.30

valutata, oltre alle indicazioni della Sezione istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la comunicazione difensiva fatta pervenire in data 29 luglio 2004 dalla società “Tele in” titolare dell'emittente

constata che la presenza in onda su Latina TV di promozione di “hot lines” nel giorno e nell'orario è ammessa dalla stessa “Tele in” la cui comunicazione difensiva si limita ad attribuire ad errore la trasmissione in orario di “televisione per tutti”

deve pertanto rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione, con particolare riguardo ai punti 4.1 e 4.3, tanto più rilevate in quanto avvenuta nell'ora di presumibile massimo ascolto

ingiunge all'emittente di dare notizia adeguata della presente risoluzione nello stesso orario e di adottare ogni misura per assicurare in futuro la tutela dei minori

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/8/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

*Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori*

**Risoluzione del 21 settembre 2004
per pubblicità di alcolici su Rai 2**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il 21 settembre, a conclusione del procedimento prot. N. 232/04, riguardante la pubblicità di prodotti alcolici (Birra Ceres) in onda su Rai 2 il 12 giugno 2004

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana in data 22 luglio 2004

dovendo respingere perché infondate le eccezioni di presunta genericità della contestazione e di conseguente impossibilità della RAI ad esercitare i propri diritti, che in effetti la stessa RAI ampiamente e legittimamente ha esercitato

presa nota della dichiarata maggiore età dei protagonisti dello spot circostanza che peraltro non esclude l'effetto promozionale presso telespettatori di minore età riconducibile all'immagine di consumatori in apparenza coetanei

rileva che comunque la pubblicità di un prodotto alcolico è stata trasmessa da RAI 2 in "fascia protetta" (e precisamente alle 17.47) a una distanza rispetto ai cartoni "Disney Club" di soli 11 primi e dunque immediatamente dopo un programma per minori, nell'unico senso che l'avverbio immediatamente di cui al punto 4.4. a) del Codice di autoregolamentazione può avere, dovendosi escludere qualsiasi interpretazione in contrasto con le leggi vigenti e l'ipotesi che il Codice abbia inteso fissare un limite più permissivo di quello previsto all'art. 13 comma 2 - lettera a) della Legge 125/2001 (legge che del resto, al pari di ogni altra, col Codice le emittenti si sono impegnate scrupolosamente a rispettare) a parte inoltre gli obblighi previsti dalla L.112/04 all'art. 10 comma 1-2-4

deve pertanto rilevare l'avvenuta infrazione richiamando la RAI per l'avvenire ad un più attento controllo per l'osservanza delle prescrizioni a tutela dei minori in materia di avvisi pubblicitari.

Il Presidente
Dr. Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

*Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori*

**Risoluzione del 5 ottobre 2004
per film “Stregati” su Rete 4**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 5 ottobre 2004 a chiusura del procedimento prot. n. 264/04, riguardante la trasmissione su Rete 4 del film “Stregati” il 20 luglio 2000 con inizio alle ore 16.47

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 21 settembre 2004

ritiene che le argomentazioni svolte in tale memoria non valgano a cancellare il fatto che è stato scelto per la messa in onda in fascia protetta (16.00 – 19.00) un film contenente una esplicita situazione boccacesca, che l’ambientazione casereccia certo non attenua

ravvisa pertanto infrazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo al punto 3.1. e prescrive, ai sensi dell’art. 10 c. 4 della L. 112/04, che l’emittente dia adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nel notiziario delle 13.30 entro i prossimi dieci giorni.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/8/9-fax 06 5444 7515
e-mail: *comitato.minori@comunicazioni.it*

**Risoluzione del 5 ottobre 2004
per servizio su suicida nel TG 5**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 5 ottobre 2004 a chiusura del procedimento prot. n. 265/04, riguardante il servizio su un giovane suicida incluso nel TG 5 edizione delle ore 20.00 del 20 luglio 2004

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 1° ottobre 2004

considera che le argomentazioni svolte in tale memoria abbiano valenza solo parziale e non cancellino il fatto che del suicidio di un diciottenne si sia scelto di dare in “prime time” televisivo (con effetto pervasivo ed emotivo ben superiore a quelli connessi all’informazione a mezzo stampa) un resoconto di ampiezza e soprattutto di analiticità tali da poter turbare i minori e indurre tra i minori comportamenti emulativi

deve al riguardo sottolineare la suggestività di certi particolari (le articolate motivazioni, la scelta della modalità soppesata a confronto con le possibili alternative, la tragica trovata del videotestamento), particolari accuratamente riportati che sembrano corrispondere più all’effetto mediatico che all’esigenza informativa strettamente intesa

considerata la delicatezza tutta particolare del caso e delle responsabilità connesse, ritiene il servizio in oggettivo contrasto con il Codice di autoregolamentazione e, ai sensi dell’art. 10 c. 4 della L. 112/04, prescrive all’emittente di dare notizia chiara e adeguata della presente risoluzione nella stessa edizione del TG 5 entro i prossimi dieci giorni.

Il Presidente
Dott: Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/8/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

*Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori*

**Risoluzione del 5 ottobre 2004
per Studio Aperto del 12 agosto 2004**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 5 ottobre 2004 a chiusura del procedimento prot. n. 276/04, riguardante Studio Aperto in onda su Italia 1 alle ore 18.30 del 12 agosto 2004

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 21 settembre 2004

constata che, quali che fossero le intenzioni della Testata, sussiste il fatto che proprio nell'edizione in onda in fascia protetta, si è scelto di presentare, con adeguate immagini di supporto, il noto programma Spicy TV che, in onda a tarda sera su emittenti locali, offre "il mondo in salsa piccante" e include tra l'altro la rubrica "Naked words" centrato su una intervistatrice totalmente nuda

sulla natura del programma oggetto del servizio si richiama all'intervento sanzionatorio già espletato con Risoluzione in data 2 marzo 2004

ritiene che, anche considerata la collocazione del servizio, ci sia stata violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo al punto 3.1. e, ai sensi dell'art. 10 c. 4 della L. 112/04, prescrive che Studio Aperto edizione delle 18.30 dia chiara e adeguata notizia della presente risoluzione entro i prossimi dieci giorni.

Il Presidente
Dott: Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/8/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

*Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori*

**Risoluzione del 5 ottobre 2004
per “La stagione dei delitti” su Rai 2**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il 5 ottobre 2004,

a chiusura del procedimento prot. N. 280/04 riguardante la prima puntata della fiction “La Stagione dei delitti”, in onda su Rai 2, alle ore 21.00 c. del 31 agosto 2004

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai in data 22 settembre 2004

apprezza il fatto innovativo che Rai 2 abbia applicato la segnaletica rossa al di fuori dell’ambito dei film o Tv movie e riconosce che le caratteristiche della prima puntata non si sono riprodotte in pari misura nelle puntate ulteriori

deve peraltro rilevare che la scelta di trattare in forma di fiction col connesso perseguimento di accorgimenti spettacolari comporti il dilemma se ne derivi nei minori un effetto di deterrenza e immunizzazione o al contrario di intrigante fascinazione

ritiene che il rischio conseguente richiedesse una più attrezzata assunzione di responsabilità che poteva e doveva tradursi, oltrechè nel contenimento di alcune punte della narrazione filmica durante il ciclo di autoproduzione e qualche speciale accortezza di impaginazione, non solo formale, come, a puro titolo di esempio, una succinta cornice di presa di distanza a introduzione e conclusione della puntata

non può non ravvisare nel programma considerato così come proposto in orario di “televisione per tutti” un contrasto con il Codice di autoregolamentazione nella sua stessa ratio ispiratrice e, per inadeguatezza, nei punti 2.2. b e 2.4.; infine, ai sensi dell’art. 10 c.4 della Legge 112/04 prescrive che l’emittente dia chiara ed adeguata notizia della presente risoluzione nel TG 2 delle 20.30 entro i prossimi dieci giorni.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

c/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/8/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

*Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori*

**Risoluzione del 5 ottobre 2004
per telefilm “Ally Mc Beal” del 7 settembre 2004**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 5 ottobre 2004 a chiusura del procedimento prot. n. 290/04, riguardante il telefilm della serie “Ally Mc Beal” in onda su Italia 1 il 7 settembre 2004 alle ore 20.10

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 1° ottobre 2004

richiamandosi a quanto osservato a riguardo di momenti di trasgressività e/o volgarità emergenti da precedenti puntate e oggetto di raccomandazione con riguardo alle puntate del 23 e 27 agosto, rileva aspetti di anche maggior criticità nella puntata presa in considerazione, che presenta l’avvio per così dire sperimentale di un rapporto saffico tra due dipendenti di un ufficio legale e lo fa banalizzando riduttivamente una delle più delicate situazioni esistenziali

considerata la collocazione in orario di “televisione per tutti” ritiene di dover rilevare una scelta di programmazione potenzialmente nociva ad una equilibrata educazione sentimentale dei minori e dunque contrastante con il Codice di autoregolamentazione

invita l'emittente a meglio vagliare la collocazione dei telefilm e prescrive, ai sensi dell'art. 10 c. 4 della L. 112/04, che della presente risoluzione sia data notizia nel Studio Aperto delle 18.30, entro i prossimi dieci giorni.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/8/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

*Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori*

**Risoluzione del 19 ottobre 2004
per “Walker Texas Ranger” del 16 settembre 2004**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il 19 ottobre 2004

a chiusura del procedimento prot. N. 299/04 riguardante il telefilm “La lotta dei gladiatori” della serie “Walker Texas Ranger”, in onda su Rete 4 alle ore 20.18 del 16 settembre 2004

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 4 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 15 ottobre 2004

rileva che le argomentazioni sviluppate in detta memoria non valgono a sminuire, tanto meno a eliminare il fatto che per l'appunto in una serie di telefilm d'azione, dove spesso lo scontro fisico è presentato in versione tendenzialmente acrobatico-ritualistica, in casi come quello esaminato, assume centralità un tipo di violenza ben altrimenti reale anzi mortale, accentuata dal coinvolgimento istituzionale

invita pertanto l'emittente, richiamandosi anche alla risoluzione dell'11 maggio 2004, a esercitare una doverosa selezione sulle singole puntate della serie “Walker Texas Ranger” con responsabile esclusione delle puntate non adatte alla “televisione per tutti”

ritiene che nella trasmissione del 16 settembre 2004 si configuri violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 2.4., l'adozione del bollino giallo risultando inadeguata

chiede all'emittente di dare adeguata chiara notizia della presente risoluzione nel TG 4 delle ore 18.55 entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

C/o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/8/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

*Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori*

**Risoluzione del 3 novembre 2004
per “La vita in diretta” del 5 ottobre**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il 3 novembre 2004,

a chiusura del procedimento prot. N. 311/04 concernente la trasmissione “La vita in diretta – Bianco Rosa e Nero” in onda su Rai 1 dalle ore 15.56 del 5 ottobre 2004 con riguardo all’ampia trattazione del tema delle sette sataniche

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai in data 29 ottobre 2004

rileva che le argomentazioni diffusamente sviluppate nella memoria suddetta non modificano la constatazione che la Concessionaria del servizio pubblico abbia scelto di trattare ampiamente, all’interno di un “rotocalco” collocato proprio in fascia a protezione specifica, tra i tanti possibili un tema oggettivamente insidioso e suggestionante come quello delle sette sataniche, invitando in studio a dibatterne anche un personaggio singolare che si presenta come presidente dell’associazione culturale “Bambini di Satana”

ritiene, non condividendo le sicurezze manifestate dall’emittente, che ne sia derivato, al di là delle intenzioni, il rischio di turbare e disorientare i minori, particolarmente i più piccoli, in un comparto particolarmente delicato ed ambiguo di cognizioni, intuizioni, emozioni

ravvisa pertanto una violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 3.1. riguardante la “fascia protetta”

prescrive all’emittente, ai sensi dell’art. 10 c.4 della L. 112/04, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nel TG1 delle ore 13.30 entro i prossimi dieci giorni.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

**Risoluzione del 3 novembre 2004
per “Otto e mezzo” su “La 7”**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 3 novembre 2004

a chiusura del procedimento prot. N. 320/04 riguardante la trasmissione “Otto e mezzo” in onda su “La 7” alle ore 20.30 del 12 ottobre 2004 che riportava brani del film “La mala educacion”

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da “La 7 Televisioni” in data 29 ottobre 2004

dà atto che il programma era rivolto a dibattere un tema rilevante messo in evidenza dall’opera cinematografica di un regista di indiscussa statura

rileva peraltro che né questo contesto né le caratteristiche della Rete e in particolare di suoi qualificati appuntamenti possono costituire motivi di esenzione dalle norme a tutela dei minori

ravvisa nelle citazioni tratte dal film e contrassegnate da spinta esplicita scabrosità una violazione del Codice di autoregolamentazione con riguardo specifico alle prescrizioni previste per la programmazione in orario di “televisione per tutti” (in particolare punti 2.3. a) e 2.5.) oltre che della L. 223/90 art. 15 comma 13 che vieta la trasmissione anche parziale prima delle ore 22.30 di film vietati nelle sale ai minori di anni 14, quale è appunto “La mala educacion”

prescrive all’emittente, ai sensi dell’art. 10 c. 4 della Legge 112/04, di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione entro i prossimi 10 giorni nel notiziario delle ore 20.00.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

*Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori*

**Risoluzione del 3 novembre 2004
per “Social History of Piercing” su MTV**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 3 novembre 2004

a conclusione del procedimento prot. N. 297/04 riguardante la trasmissione “Social History of Piercing” in onda su MTV con inizio alle ore 21.56 del 17 settembre 2004

valutata, oltre alle indicazioni della Sezione istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da “La 7 Televisioni” in data ottobre 2004

rileva che le informazioni e le argomentazioni contenute in tale memoria non valgono a cancellare il potenziale nocuo per la tutela fisica, psicologica e morale dei minori insito in un programma che, soprattutto attraverso le dichiarazioni di adolescenti, ha presentato la pratica del piercing, in particolare applicata alle parti più intime del corpo, come emozione per certi aspetti eroticamente gratificante

sottolinea che la trasmissione è stata collocata in orario di “televisione per tutti” e che inadeguato risulta il “disclaimer” che le si è apposto e che contrariamente a quanto si afferma nella memoria difensiva, dichiarava il programma “inadatto ai più piccoli”, quando il rischio riguardava invece ragazzi e pre-adolescenti

ravvisa nel programma così come è stato diffuso una violazione del Codice di autoregolamentazione, con particolare riguardo al punto 2.3.b

prescrive all'emittente, ai sensi dell'art. 10 c. 4 della Legge 112/04, di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione, in uno dei notiziari serali, entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori

Risoluzione del 16 novembre 2004
per “Mai dire Grande Fratello & Figli” del 25 ottobre 2004

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 16 novembre 2004 a chiusura del procedimento prot. n. 337/04, riguardante la trasmissione “Mai dire Grande Fratello & Figli” in onda su Italia 1 il 25 ottobre 2004 a partire dalle ore 21.00

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, la lettera Mediaset in data 2 novembre e la memoria difensiva della stessa Mediaset in data 10 novembre

dato atto all'emittente di aver disposto, a partire dall'8 novembre, lo spostamento della trasmissione fuori dell'orario di “televisione per tutti”

rileva che, dopo il precedente negativo della trasmissione del 18 ottobre, non sono stati adottati i provvedimenti doverosi per evitare che a distanza di una settimana si rinnovassero in termini aggravati situazioni verbali e visive culminate in atteggiamenti trasgressivi in stato di ebbrezza, situazioni caratterizzate da rilevante potenziale nocivo per i minori

ravvisa pertanto nella trasmissione del 25 ottobre violazione del Codice di autoregolamentazione nella “ratio” ispiratrice, nella Premessa, nei Principi Generali e in particolare nel punto 2.5.

prescrive, ai sensi della L. 112/04 art. 10 comma 4, che l'emittente dia notizia chiara e adeguata della presente risoluzione in Studio Aperto delle 18.30 entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente
Dott: Emilio Rossi

Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori

Risoluzione del 16 novembre 2004
per “Mai dire Grande Fratello & Figli” del 18 ottobre 2004

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 16 novembre 2004 a chiusura del procedimento prot. n. 329/04, riguardante la trasmissione “Mai dire Grande Fratello & Figli” in onda su Italia 1 il 18 ottobre 2004 a partire dalle ore 21.00

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, la lettera Mediaset in data 2 novembre e la memoria difensiva della stessa Mediaset in data 10 novembre

pur dando atto all'emittente di aver disposto, a partire dall'8 novembre, lo spostamento della trasmissione in seconda serata

ritiene che gli intenti parodistici non valgano a giustificare i contenuti decisamente scurrili dei brani registrati nella casa del Grande Fratello, sulla cui valutazione del resto concorda la stessa Mediaset

deve pertanto rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione nella “ratio” ispiratrice, nella Premessa, nei Principi Generali e in particolare nel punto 2.5.

prescrive all'emittente ai sensi dell'art. 10 c. 4 di dare notizia chiara e adeguata della presente risoluzione in Studio Aperto delle ore 18.30 entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente
Dott. Emilio Rossi

o Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/9-fax 06 5444 7515
e-mail: *comitato.minori@comunicazioni.it*

*Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori*

**Risoluzione del 16 novembre 2004
per “Il Grande Fratello” del 4 novembre 2004**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 16 novembre 2004 a chiusura del procedimento prot. n. 343/04, riguardante il programma “Il Grande Fratello” in onda su Canale 5, a partire dalle ore 21, il 4 novembre 2004

esaminata la lettera fatta pervenire da Mediaset in data 16 novembre

valutata la reazione cui sul finire della trasmissione si è abbandonato un partecipante pronunciando volgari espressioni contro la Divinità

pur dando atto all'emittente di aver subito adottato provvedimento di esclusione a carico del responsabile

deve rilevare l'oggettiva gravità dell'offesa pubblicamente recata ai sentimenti religiosi, bene comune a tutte le confessioni, come tale costituzionalmente riconosciuto (vedi sentenza Corte Costituzionale n. 440 del 18/10/1993)

osserva che l'episodio, che conferma la oggettiva elevata rischiosità del format “Grande Fratello”, è sì andato in onda in diretta poco prima della mezzanotte ma all'interno di un programma di largo ascolto, a interesse progressivamente crescente, cominciato in prima serata, e comunque collegabile ad una quotidiana presenza in più aree del palinsesto, compresa la fascia a protezione specifica per i minori, con effetti di familiarizzazione e promozione

ravvisa infrazione del Codice di autoregolamentazione nella sua “ratio” ispiratrice, nella Premessa, nei Principi Generali e nel punto 2.5., oltrechè dei principi e delle disposizioni di cui alla L. 112/04 (art. 3, art. 4b, art. 10)

prescrive all'emittente, ai sensi della L. 112/04 art. 10 comma 4, di dare notizia chiara e adeguata della presente risoluzione nel TG 5 edizione delle ore 20 entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente
Dott: Emilio Rossi

Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

*Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori*

**Risoluzione del 21 dicembre 2004
per “Studio Aperto” prot. 305/04 e 342/04**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 21 dicembre 2004 a chiusura dei procedimenti prot. n. 305/04 e prot. n. 342b, riguardanti l’edizione delle 18.30 di Studio Aperto rispettivamente del 29 settembre e del 2 novembre 2004,

valutate, con le indicazioni delle Sezioni Istruttorie n. 3 e n. 4 rispettivamente assegnatarie dei due procedimenti, e le memorie difensive fatte pervenire da Mediaset in data 15 ottobre e 3 dicembre 2004,

richiama l’oggetto delle contestazioni e cioè: per il procedimento 305, le promozioni del programma “L’antipatico” sul delitto di Cogne e del programma “Lucignolo” sulle sette sataniche e, per il procedimento 342b, la concentrazione di servizi di cronaca nera a sfondo familiare, tra cui una rinnovata trattazione del delitto di Cogne,

considera inadeguate le argomentazioni sviluppate nelle memorie difensive e in particolare non può accogliere la tesi secondo cui la protezione della privacy del minore sia per sé salvaguardata dal consenso dei genitori e non abbia più ragion d’essere nei confronti di un minore deceduto,

ritiene che l’aver incluso proprio nel notiziario in onda nella fascia protetta 16 – 19 e senza alcuna necessità informativa, consistenti promozioni di rubriche programmate al di fuori dell’orario di “televisione per tutti”, costituisca violazione del Codice di autoregolamentazione, in particolare ai punti 1.2. e 3.1. e per il contenuto dei promo e per la loro portata promozionale,

ritiene pure che costituisca violazione del Codice al punto 3.1. la eccezionale concentrazione (da ritenersi sproporzionata rispetto ai sommari degli altri Telegiornali) proprio in fascia protetta, di servizi di cronaca nera a sfondo familiare, a riguardo dei quali ben poteva e doveva esercitarsi sobrietà piuttosto che enfaticizzazione,

invita l’emittente, ai sensi di quanto previsto dalla L. 112/04 art. 10 comma 4 e dal Codice di autoregolamentazione al punto 6.2., a dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un’edizione di Studio Aperto delle 18.30 entro i prossimi dieci giorni.

Il Presidente
Dott: Emilio Rossi

Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

*Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori*

**Risoluzione del 21 dicembre 2004
per “Mai dire iene” su Italia 1**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 21 dicembre 2004 a chiusura del procedimento prot. n. 316/04 riguardante la trasmissione “Mai dire iene”, in onda su Italia 1, alle ore 20.30 del 10 ottobre 2004,

valutate, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 29 ottobre 2004,

non ritiene adeguate né pertanto accoglibili le argomentazioni in tale memoria contenute, centrate essenzialmente sul richiamo al contesto ironico-satirico che caratterizza notoriamente il programma e sulla episodicità delle parti contestate,

ravvisa nella diffusione in orario di “televisione per tutti” di insistenti esplicite citazioni erotiche violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo al punto 2.5.,

prescrive all'emittente, ai sensi di quanto previsto dalla L. 112/04 art. 10 comma 4 e del Codice di autoregolamentazione al punto 6.2. di dare chiara ed adeguata notizia della presente risoluzione nel notiziario “Studio Aperto” delle 18.30 entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente
Dott: Emilio Rossi

Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/9-fax 06 5444 7515
e-mail: *comitato.minori@comunicazioni.it*